



MARIO CARTA*

LA TUTELA EFFETTIVA DEI SINGOLI NELL' ORDINAMENTO "COMUNITARIO": IL CONTRIBUTO DEL PROF. TESAURO**

Abstract [It]: Il contributo ricostruisce uno dei temi ricorrenti, se non il principale, nell'attività giurisdizionale e negli scritti del Prof. Tesauro: la tutela effettiva dei singoli nell'ordinamento comunitario. Nell'articolo l'attenzione dedicata dal Prof. Tesauro alla protezione giurisdizionale degli individui è interpretata sia quale espressione di una concezione dei Trattati quale carta costituzionale di base, sia quale elemento che ha influito ed influisce, in maniera determinante, sul consolidamento dello stesso ordinamento dell'Unione europea. Un principio la cui applicazione richiede un attento bilanciamento con i diritti che di volta in volta chiama in causa.

Abstract [En]: The contribution reconstructs one of the recurring themes, if not the main one, in Prof. Tesauro's jurisdictional activity and writings, namely the effective protection of individuals in the Community order. In the article, Prof. Tesauro's focus on the jurisdictional protection of individuals is interpreted both as an expression of a conception of the Treaties as a basic constitutional charter and as an element that has influenced and is influencing, crucially, the consolidation of the European Union order itself. A principle whose application requires careful balancing with the rights it calls into question from time to time.

Parole chiave: Tutela dei singoli, Effettività dell'Ordinamento dell'UE, Natura dei Trattati UE, Ruolo della Corte di Giustizia UE.

Keywords: Protection of Individuals, Effectiveness of EU Law, Nature of EU Treaties, CJEU's Role.

SOMMARIO: 1. Una testimonianza personale. – 2. Il prof. Tesauro ed il diritto dell'Unione europea come professione. - 3. La tutela effettiva dei singoli quale valore comune all'attività scientifica e nelle giurisdizioni. - 4. Il contributo alla vita accademica.

* Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea – Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

1. Una testimonianza personale

Non è sicuramente compito agevole racchiudere in poche cartelle il contributo fornito alla tutela effettiva dei singoli, nella sua attività presso le giurisdizioni, da un Maestro del diritto comunitario, quale è stato il Prof. Giuseppe Tesauro.

Le qualità unanimemente riconosciute di insigne studioso e giurista europeo sono ben note anche al di fuori della cerchia degli studiosi del diritto dell'UE, non da ultimo proprio in virtù delle funzioni esercitate all'interno delle giurisdizioni o autorità sovranazionali e nazionali, dove ha svolto un ruolo determinante, a diverso titolo, nell'adozione di sentenze che hanno profondamente segnato l'evoluzione della giurisprudenza, e direi anche della cultura giuridica italiana ed europea, come ad esempio la n. 238 del 2014¹. Prima di delineare il contributo fornito alle giurisdizioni nella prospettiva della tutela dei diritti della persona dal prof. Tesauro, mi permetto di cogliere l'occasione per esprimere la mia personale gratitudine nei riguardi di un prezioso punto di riferimento per il proprio percorso universitario e scientifico, ma non solo, capace di dispensare i suoi suggerimenti con naturale affabilità e non comune umanità, come in particolare era solito fare con i giovani studiosi della materia categoria nella quale, a suo tempo, rientravo. Un'attenzione rimasta immutata negli anni, come ben testimonia quello che può essere definito il suo commiato: un invito a coltivare il diritto dell'Unione, quasi accorato, rivolto ai giovani studiosi, soprattutto di altre discipline, al fine di non «sottovalutare e quindi trascurare l'approfondimento di una parte oggi fondamentale del sapere giuridico, pena la rappresentazione di svarioni come verità e l'aumento della diffidenza nei confronti dell'Europa, che trova alimento solo nella scarsa memoria e nella altrettanto scarsa conoscenza del processo d'integrazione»².

Emblematico della generosità nel condividere il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze, altro elemento questo caratterizzante la sua personalità, cogliendo di buon grado qualsiasi occasione ove poter discutere i temi cari del diritto dell'Unione nei contesti più diversi ed a prescindere dal loro "prestigio", può essere considerato l'incontro avuto con gli studenti nel febbraio 2016 presso UnitelmaSapienza, ove attualmente insegno, sulla sentenza Taricco, la prima della nota saga³.

Durante il dibattito successivo all'intervento, che andò avanti per più di due ore, la complessità insita nella risposta al quesito contenuto nell'ordinanza di rinvio del Tribunale di Cuneo ai giudici di Lussemburgo, fu esaminata e spiegata alla luce della necessità di operare un bilanciamento tra le diverse esigenze ed i differenti diritti interessati dalla controversia⁴. Il messaggio che voleva arrivasse chiaro agli studenti è che il diritto, al di là

¹ Corte cost., sent. del 23 settembre 2014, n. 238.

² In *Sintesi dell'intervista a Giuseppe Tesauro per la Rivista Lo Stato (giugno 2021)*, reperibile on line <https://www.aisdue.eu/sintesi-dellintervista-a-giuseppe-tesauro-per-la-rivista-lo-stato-giugno-2021/>

³ CGUE, Grande sezione, sent. dell'8 settembre 2015, causa C-105/14, *Taricco e a.*

⁴ Tribunale di Cuneo, ord. del 17 gennaio 2014, n. 1378/2008 R.G.

di quelle che spesso definiva “tecnicità”, deve ispirarsi nell’affrontare ed inquadrare le questioni giuridiche, anche ad una certa dose di “buon senso”⁵. Nell’occasione questa esigenza veniva tradotta nel ponderare accanto al diritto alla tutela giurisdizionale del singolo, di cui all’ art. 24 della Costituzione, la richiesta di giustizia e ad avere soddisfazione espresse dal corpo sociale nel suo insieme. Qualsiasi soluzione a livello giurisdizionale imponeva, dunque, di tenere nella debita considerazione da una parte il diritto del singolo a vedersi riconosciuta la prescrizione ma, dall’altra, non poteva essere trascurato il dato che una giustizia eccessivamente lunga, caso non infrequente in Italia, di fatto conduceva a denegare giustizia, ponendo una questione di allarme sociale legata alla impunità di alcune condotte che non poteva essere ignorata⁶.

Compito del giudice, allora, consiste proprio nel saper trovare un giusto equilibrio tra i vari elementi in gioco, di qui il richiamo anche al “buon senso”. Un richiamo rivolto agli studenti di allora che appare, tuttavia, quanto mai attuale, sol che si consideri l’orientamento seguito dalle Corti costituzionali di quegli Stati membri della UE che, di recente, hanno invece scelto la contrapposizione frontale con la Corte di giustizia, negando il principio del primato del diritto UE.

2. Il prof. Tesauro ed il diritto dell’Unione europea come professione

La necessità di garantire una tutela adeguata ed effettiva alla persona, ha rappresentato un vero e proprio *fil rouge* che ha attraversato l’attività di giurista europeo come professione, nei diversi ruoli ricoperti nelle istituzioni europee e nazionali, dove il Prof. Tesauro ha messo a disposizione le proprie qualità di raffinato e sensibile giurista prima quale Avvocato generale alla Corte di giustizia, poi Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ed infine quale giudice della Corte costituzionale e poi suo Presidente nel 2014. Peraltro, questa finalità è un elemento costante e caratterizzante anche la sua produzione scientifica e la sua attività accademica, come traspare in maniera evidente a partire dal suo Manuale giunto alla terza edizione grazie anche alla cura dei proff. Patrizia De Pasquale e Fabio Ferraro, due tra gli allievi più vicini⁷. Una parte significativa del volume è dedicata, infatti, al sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione con un approfondimento specifico

⁵ Con riferimento al principio di conformità in tema di interpretazione e applicazione di una norma esterna, quindi anche internazionale, secondo il quale l’applicazione di questa ultima deve avvenire “così come interpretata nel suo ordinamento e dal suo giudice, per ciò stesso con le sue dinamiche e di conseguenza la sua effettività”, l’omaggiato ricordava che ciò rappresenta “un principio di buon senso, che conferma ancora una volta come proprio il buon senso sia, in parte significativa, la base del diritto”, in G. TESAURO, *Costituzione e norme esterne*, in *Il Diritto dell’Unione Europea*, 2/2009, 195 ss., in particolare 219.

⁶ Nella fattispecie si trattava di soggetti che avevano commesso reati per evadere l’IVA per milioni di euro, per i quali si poteva facilmente prevedere con assoluta certezza, che tutti i reati si sarebbero nel breve tempo prescritti, con una loro completa impunità.

⁷ G. TESAURO, *Manuale di diritto dell’Unione europea*, in P. DE PASQUALE - F. FERRARO (a cura di), vol. I, III ed. Napoli, Editoriale Scientifica, 2021.

delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli, dove le complesse questioni sollevate dall'originale meccanismo giurisdizionale che vede al centro la persona, vengono trattate con completezza e linearità, mai a scapito della profondità di analisi. L'assoluta rilevanza attribuita ai diritti dei singoli nell'ordinamento comunitario può avere, tra le varie spiegazioni possibili, la concezione "alta" della funzione svolta dall'avvocato del foro libero, nonché dall'avvocato dello Stato, in primis presso le giurisdizioni comunitarie, quali figure che partecipano assieme al giudice a rendere giustizia⁸. Una sensibilità che, come disse in occasione di una conferenza al Consiglio Nazionale Forense, aveva maturato agli inizi della sua carriera presso lo studio di Francesco Carnelutti. Un'attitudine questa che ha contraddistinto la sua attività nei diversi ruoli che ha poi interpretato, incluso quello di Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE che, come ampiamente noto, difende il diritto, non una sua parte⁹. In effetti anche nell'esercizio di questa ultima funzione, pur dovendo necessariamente suggerire al Collegio delle soluzioni tecniche ai casi pratici in una prospettiva più ampia di coerenza della giurisprudenza e maggiormente rispondenti alle esigenze di crescita del sistema, la protezione giurisdizionale dei diritti dei singoli ha rappresentato un obiettivo sempre presente, in quanto ritenuto uno dei valori fondamentali di quella Comunità di diritto considerata elemento costitutivo del processo di integrazione europea ed espressione più significativa, assieme alla pace, del grado di civiltà giuridica raggiunto in Europa¹⁰. Tuttavia, tale tutela deve realizzarsi, è anche questo uno dei suoi insegnamenti, in modo tale da non renderla "cieca" ed avulsa dal contesto nel quale il diritto viene esercitato ma, anzi, tenendo nel debito conto le esigenze di coerenza poste dal sistema giuridico nel quale essa, di volta in volta, si colloca incluso quello comunitario ovviamente.

Nelle conclusioni rassegnate nel giudizio *Factortame*¹¹, ad esempio, il riconoscimento della tutela cautelare dei diritti vantati dal singolo in forza di norme comunitarie dinanzi al giudice nazionale, negato invece da una legge nazionale (quella inglese nell'occasione), viene affermato assieme ad una estesa ricognizione delle criticità, anche teoriche, che tale riconoscimento aveva sollevato¹². La consapevolezza dell'importanza, nel sistema giuridico inglese, della questione legata alla sospensione dell'applicazione di una legge semplicemente 'sospettata' di essere in contrasto con il diritto comunitario, ma non dichiarata ancora tale, induce l'Avvocato generale Tesauro a dare una risposta non solo trasparente, bensì a «spiegarne minuziosamente le ragioni e il fondamento», proprio per il rispetto dovuto alla

⁸ V. l'intervento all'incontro di studio su "Il ruolo dell'avvocatura pubblica nel processo di crescita del Paese", Napoli, Università Federico II, 9 novembre 2012 in G. TESAURO, *Profili dell'avvocato pubblico nei giudizi comunitari e costituzionali*, in *Rassegna dell'avvocatura dello stato*, 1/2013, 35 ss.

⁹ Discorso di commiato tenuto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 4 marzo 1998, in G. TESAURO, *Riflessioni sull'esperienza di un avvocato generale presso la Corte di giustizia*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 1/1998, 1 ss.

¹⁰ G. TESAURO, *L'Unione europea come Comunità di diritto [The European Union as a Community of law]*, in *Lo Stato*, 5/2015, 123 ss.

¹¹ Conclusioni dell'Avvocato generale Tesauro del 17 maggio 1990, causa C- 213/89, *Factortame*.

¹² Per un commento vedi G. TESAURO, *Tutela cautelare e diritto comunitario. Nota a CGCE 21 febbraio 1991 (cause 143/88, 92/89)*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1/1992, 131 ss.

tradizione giuridica di quel paese che non ammetteva ancora, in relazione a quel tipo di fattispecie, una tutela cautelare di tal genere.

In maniera analoga nelle sentenze definite il ‘post- Francovich’¹³, traspare la necessità di evitare salti logici nella definizione delle condizioni per il sorgere della responsabilità risarcitoria dello Stato¹⁴, in caso di violazione del diritto comunitario. Il diritto del singolo al risarcimento deve allora confrontarsi con il presupposto che l’esercizio del potere legislativo, in ogni ordinamento giuridico, «non può e non deve essere compromesso dal rischio di subire azioni per danni ogni qualvolta si debbano porre in essere provvedimenti di interesse generale ma suscettibili di ledere interessi del singolo»¹⁵. E dunque l’introduzione del requisito della violazione grave e manifesta traduce, in concreto, le aspettative di assicurare da una parte un fondamento solido ed effettivo alla tutela giurisdizionale dei diritti delle persone e, dall’altra, di prestare attenzione al consolidamento del sistema giuridico comunitario nel suo complesso.

Proprio in virtù della rilevanza dei diritti in gioco l’esito del loro bilanciamento non può essere mai scontato, soprattutto se il punto di partenza delle valutazioni operate dal giudice è costituito da una domanda, richiamata non di rado in occasioni pubbliche ed emblematica della capacità di saper tradurre in modo icastico concetti anche complessi, che secondo il Prof. Tesauro non poteva essere elusa: che cosa rimane di un diritto se non può essere fatto valere di fronte ad un giudice? Non una semplice frase ad effetto se nella sentenza della Corte costituzionale, di cui era all’epoca Presidente, n. 238 del 23 settembre 2014¹⁶, la costruzione giuridica barocca della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012¹⁷, per impedire alle vittime dei crimini nazifascisti di ottenere giustizia, viene definita una tecnicità “mostruosa” sulla base della necessità di dare una risposta alla richiesta di giustizia delle vittime di tali crimini poiché, come sintetizzato in uno dei passaggi più significativi della sentenza¹⁸, «sarebbe invero arduo individuare quanto resterebbe di un diritto se non potesse essere fatto valere dinanzi ad un giudice per avere effettiva tutela»¹⁹.

Dunque sono proprio le motivazioni di ordine sostanziale, nonché giuridiche, legate alla necessità di assicurare una riparazione alle vittime dei crimini di guerra e delle deportazioni nazifasciste, ad evitare che nel bilanciamento tra i diversi diritti potesse prevalere, rispetto

¹³ In primis CGUE, sent. del 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pêcheur*.

¹⁴ G. TESAURO, *Sovranità degli Stati e integrazione comunitaria*, in *Il Diritto dell’Unione Europea*, 2/2006, 235 ss., in particolare 242-243.

¹⁵ G. TESAURO, *Manuale*, cit., 273.

¹⁶ Corte cost., sent. del 23 settembre 2014, n. 238.

¹⁷ Si fa riferimento a quella parte della sentenza della Corte internazionale di giustizia ove si afferma che le norme internazionali dello *jus cogens*, relative ai crimini di guerra e contro l’umanità commessi dal Terzo Reich nel territorio italiano, non sono in contrasto con l’immunità degli Stati, che agiscono *iure imperii*, dalla giurisdizione civile degli altri Stati, perché questa è un istituto di carattere procedurale diverso dalle norme di diritto sostanziale, (paragrafi 92-97 della sentenza).

¹⁸ Convegno “Stragi e deportazioni nazifasciste: per la giustizia e contro l’ambiguità”, Roma, 7 marzo 2019, <www.radioradicale.it/scheda/569651/stragi-e-deportazioni-nazifasciste-per-la-justizia-e-contro-ambiguita?i=3977815>.

¹⁹ Corte cost., sent. n. 238/2014, par. 3.4.

alla finalità di una loro tutela, l'indisturbato esercizio della potestà di governo, e quindi la totale immunità degli Stati, che agiscono iure imperii, dalla giurisdizione civile degli altri Stati in relazione ai giudizi risarcitori promossi dalle vittime. Peraltro, il risultato, in termini di tutela delle vittime, viene conseguito con una soluzione giuridica non solo innovativa ma quasi spiazzante: la sentenza in effetti è la prima a rendere operanti e ad applicare i c.d. controlimiti. Non solo. Essi vengono opposti non nei confronti di norme di ordinamenti esterni²⁰, costituenti limiti per il diritto interno, ed in particolare norme dell'ordinamento comunitario come da più parti veniva ritenuto ormai probabile, ma nei confronti di una sentenza della Corte internazionale di giustizia alla quale, in base all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, lo Stato membro parte della relativa controversia avrebbe dovuto conformarsi. Forse questa soluzione, indicata da Presidente della Corte costituzionale e redattore della sentenza, può essere interpretata come un'ulteriore manifestazione di una certa attitudine a non stare nel gregge²¹; certamente si tratta ancora una volta di un esito frutto di un attento e ponderato bilanciamento tra il diritto al giudice, in questa occasione previsto dalla nostra Costituzione all'art. 24 che lo riconosce a tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), e l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri, contenuta nella consuetudine internazionale. Quest'ultima «con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»²², con la conseguenza che la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con principi fondamentali della nostra Costituzione, in questo caso contenuti negli artt. 2 e 24, «non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto»²³.

3. La tutela effettiva dei singoli quale valore comune all'attività scientifica e nelle giurisdizioni

Per quanto riguarda la sua attività di studioso e Maestro del diritto comunitario, gli scritti sulla Corte di giustizia e sul ruolo da essa ricoperto nel garantire l'effettività del sistema giuridico comunitario hanno saputo per la loro chiarezza ed efficacia, tra gli altri, suscitare ed alimentare in molti studiosi di questa affascinante materia un vivo interesse per

²⁰ G. TESAURO, *Costituzione e norme esterne*, cit., 195.

²¹ G. TESAURO, *Riflessioni sull'esperienza di un avvocato generale presso la Corte di giustizia*, in *op. cit.*: "Non ho mai amato il gregge, l'ho seguito solo quando andava nella direzione che ritenevo giusta; per questo non ho mai avuto rispetto al Collegio cui le mie conclusioni erano dirette, il dubbio amletico: seguito non seguito", 3.

²² Corte cost., sent. n. 238/2014, par. 3.4.

²³ *Ibid.*, paragrafo 3.5.

l'argomento e per la peculiare funzione assoluta dai giudici del Kirchberg nella edificazione dell'ordinamento comunitario, che ancora dura.

Si tratta di riflessioni che hanno anticipato alcune delle riforme poi intervenute a livello di Trattati, con l'introduzione in primo luogo dell'art. 19 TUE, e che si pongono in linea di sostanziale continuità con l'approccio seguito nel corso dell'attività giurisdizionale esercitata nelle varie istituzioni. In effetti già nello scritto risalente al 2000 dedicato a "Il ruolo della Corte di giustizia nell'elaborazione dei principi generali dell'ordinamento europeo e dei diritti fondamentali"²⁴, viene sottolineato il processo di progressiva comunitarizzazione del livello di adeguatezza della tutela giurisdizionale offerta dai sistemi giuridici nazionali, anche attraverso l'introduzione nei sistemi nazionali di rimedi nuovi o comunque più favorevoli al singolo²⁵. A quello stadio di sviluppo dell'integrazione europea, tuttavia, il diritto alla piena tutela giurisdizionale, quale principio generale del diritto comunitario gemmato dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, veniva affidato ad una interpretazione dei principi di equivalenza ed effettività, criteri volti a garantire uniformità nel livello di tutela dei diritti dei singoli all'interno della UE, del tutto ossequiosi nei confronti dell'autonomia procedurale degli Stati. Nello scritto citato, invece, si avvia un ripensamento di tale impostazione, forse eccessivamente deferente nei confronti degli Stati, evidenziando, con largo anticipo rispetto alla evoluzione successiva dei Trattati, la funzione svolta da tali principi nel limitare l'autonomia processuale degli Stati, mettendone così in discussione il carattere assoluto. Ancora una volta è la necessità di garantire ai singoli la tutela dei diritti attribuiti loro da norme comunitarie a giustificare tale limitazione. È l'inizio di un processo che troverà piena conferma nella codificazione di cui all'art. 19 TUE disposizione che, in questa prospettiva, può essere interpretata come un punto di arrivo e una sorta di completamento del processo di comunitarizzazione del livello di effettività dei rimedi giurisdizionali, conferendogli così una portata negli ordinamenti interni ancora più ampia. Per tali ragioni la immediata valorizzazione dell'art. 19 TUE da parte dell'autore, considerata una delle principali novità introdotte con il Trattato di Lisbona già in virtù della sua collocazione nel TUE, appare uno sviluppo quasi naturale e del tutto inerente al ruolo assegnato al principio di effettività nel processo di integrazione ben prima del Trattato di Lisbona, come appare chiaramente nello scritto del 2000 sopra citato. La lettura in chiave non esclusivamente processuale dell'art. 19 TUE, che una parte della dottrina aveva forse troppo sbrigativamente rubricato come tale, è ancorata al riconoscimento della natura sostanziale dell'obbligo per gli Stati membri di assicurare una tutela effettiva nei settori di competenza dell'Unione, «parte importante del principio di leale cooperazione», che assume specifico rilievo anche per il contenuto materiale dell'obbligo da essa previsto²⁶. Non

²⁴ G. TESAURO, *Il ruolo della Corte di Giustizia nell'elaborazione dei principi generali dell'ordinamento europeo e dei diritti fondamentali*, in *Associazione Italiana Costituzionalisti, Atti Convegno Perugia 1999*, Padova, Cedam, 2000, 297 ss.

²⁵ *Ibid.*, 313.

²⁶ Vedi G. TESAURO, "Art. 19", in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2014, 195 ss., spec. 197-198.

sembra eccessivo ritenere che tale ricostruzione, ed in particolare la centralità riconosciuta al principio di effettività dei rimedi giurisdizionali nazionali in favore dei singoli, nei settori disciplinati dal diritto UE, ponga le premesse per quella giurisprudenza di Lussemburgo sullo Stato di diritto e sull'indipendenza dei giudici²⁷, interpretati anche quali requisiti indispensabili per garantire il pieno esercizio delle competenze spettanti ai giudici nazionali in base all' art. 267 TFUE²⁸, che si svilupperà a partire dalla sentenza sui giudici portoghesi²⁹.

Il tratto unificante tra l'approccio dei giudici di Lussemburgo nella giurisprudenza sullo Stato di diritto e il contenuto degli scritti del prof. Tesauro sul tema, ancorché non sia esplicitato il riferimento all'art. 2 TUE, può ben individuarsi in una lettura sostanzialmente costituzionale del Trattato e nel riconoscimento, nonché auspicio, di una vera e propria "complicità" tra singoli e giudici nel completare il processo di comunitarizzazione del grado di effettiva tutela dei diritti garantito a livello nazionale, con l'obiettivo di far così crescere il sistema comunitario in tutte le varie articolazioni avvalendosi³⁰, in definitiva, della tutela giurisdizione dei diritti per il suo consolidamento.

4. Il contributo alla vita accademica

Da ultimo, ma solo in senso cronologico, l'opera del prof. Tesauro è legata al contributo determinante, assieme in primo luogo al prof. Nascimbene ed altri autorevoli colleghi, nel rendere gli studi di diritto dell'Unione europea una disciplina autonoma sia con la creazione di un apposito settore concorsuale, successo sicuramente conseguito grazie anche alla sua autorevolezza e prestigio personali, sia con la fondazione dell' AISDUE (Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea), di cui è stato prima Presidente e poi Presidente onorario. L'esigenza di conferire piena autonomia al diritto dell'Unione europea rispetto al diritto internazionale e ad altre discipline può, a mio avviso, essere considerata non solo il frutto di una precisa e condivisibile scelta di politica universitaria, ma anche il naturale approdo della specialità da sempre riconosciuta al diritto comunitario dal prof. Tesauro. Un'esperienza giuridica indagata, praticata e studiata dalla particolare prospettiva

²⁷ Sul tema sia consentito il rinvio a M. CARTA, *Unione europea e tutela dello Stato di diritto negli Stati membri*, Bari, Cacucci, 2020.

²⁸ In tal senso tra gli altri scritti G. TESAURO, *Alcune riflessioni sul ruolo della Corte di giustizia nell'evoluzione dell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 3/2013, 483 ss., spec. 500 ove l'autore nel ricostruire il ruolo dei giudici del Kirchberg lo individua non tanto e non solo nel definire le competenze proprie ed il livello di tutela da essi assicurato ai diritti dei singoli, quanto nell'attenzione dedicata dalla Corte al livello di tutela dei diritti «garantito dai giudici nazionali spingendosi a verificarne la congruità e la sintonia con le esigenze del sistema giuridico comunitario. Si è così venuta imponendo la tendenza a comunitarizzare il grado di "effettiva tutela" quindi a verificare di volta in volta la compatibilità comunitaria dei livelli assicurati dai sistemi giuridici nazionali, individuando quale limite generale dell'autonomia processuale nazionale il principio, desunto da quello di effettività, in virtù del quale le norme processuali nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente oneroso, l'esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto comunitario».

²⁹ CGUE, Grande sezione, sent. del 27 febbraio 2018, causa C-64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*.

³⁰ G. TESAURO, "Art. 19", cit., 205.

di chi, nel corso degli anni e di un lungo percorso accademico, professionale e di ricerca non ha mai perso di vista l'insegnamento dei giudici di Lussemburgo di non limitarsi a concepire i Trattati istitutivi della Comunità prima e dell'Unione poi, come semplice fonte di obblighi reciproci tra gli Stati contraenti, in analogia a qualsiasi accordo internazionale. Piuttosto un approccio volto ad interpretare e applicare i Trattati quale carta costituzionale di base e, dunque, a prendere sul serio i diritti della persona attribuendo loro un ruolo determinante nel sistema «sotto il profilo del ruolo di custodi di prima fila della legalità comunitaria, nonché, in quanto titolari di posizioni giuridiche soggettive direttamente tributarie di norme comunitarie, legittimati ad attivare il meccanismo di controllo giurisdizionale sulla coerenza del sistema giuridico nel suo complesso»³¹. Una impostazione questa che ha segnato l'intero ricco percorso di studio, professionale ed umano del Prof. Tesauro che rappresenta una non comune testimonianza di come *law in the books* e *law in action* possono, a volte, interagire e confrontarsi tra loro proficuamente.

³¹ G. TESAURO, "Art. 19", cit., 206.